

Il disegno di legge delega indica i criteri per il riordino della disciplina penale tributaria

Raddoppio termini con certezza

Il calcolo dal momento in cui emerge la notizia di reato

DI STEFANO LOCENTE

Per il raddoppio dei termini la notizia di reato deve essere rilevata prima che sia decorso il termine breve dell'accertamento. È questo il cardine del riordino della disciplina in tema di termini per accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza penale contenuto nello schema di disegno di legge delega fiscale che, in particolare, all'art. 9, comma 2, prevede che il governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, aventi come obiettivo, tra l'altro, la definizione della portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'art. 331 codice di procedura penale effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza. Le norme che disciplinano i termini per l'accertamento sono contenute all'interno degli artt. 43, del dpr 600/73, imposte sui redditi, e 57, del dpr 633/72, imposta sul valore aggiunto, così come risultanti, entrambi, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37, rispettivamente commi 24 e 25, del dl 223/06. Le disposizioni appena richiamate al primo e al secondo comma prevedono, in un'ottica di tutela del contribuente dal rischio di soggezione, per un tempo infinito, al suddetto potere impositivo, che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa presentazione della stessa, altresì nel caso di presentazione di dichiarazione nulla. Nell'ambito dello scenario così delineato si colloca, poi, il successivo terzo comma di entrambe le disposizioni su richiamate, inserito nelle stesse a opera, rispettivamente, dei commi 24 e 25, dell'art. 37, del dl 4 luglio 2006, n. 223, al precipuo fine, come si legge nella Relazione governativa al provvedimento, di «garantire la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dalla autorità giudiziaria». L'art. 43, del dpr 600/73, in tema di imposte sui redditi, e l'art. 57, del dpr 633/72 entrambi, come visto, al comma 3, così recitano: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal dlgs 74/00, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione comporta molte dif-

ficoltà applicative, laddove, se utilizzata in maniera non conforme alla ratio legis, farebbe correre il rischio, tutt'altro che astratto, di attribuire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria un potere pressoché incontrollabile. Per tale ragione, sin dalla introduzione della disposizione stessa, l'innovazione è stata sottoposta a varie critiche, specie in ragione del fatto che, dall'esame del testo normativo, non si rinviene in maniera chiara se la proroga possa operare ove il fumus di reato emerge in un momento in cui i termini decadenziali sono già spirati. Ed è proprio quest'ultimo elemento ad aver costituito oggetto della diatriba posta poi all'attenzione e all'esame della Corte costituzionale dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, con ordinanza 266/10, ha sollevato una eccezione di incostituzionalità con riferimento all'art. 57, del dpr n. 633 del 1972, poi conclusasi con l'emissione, da parte della Consulta, della sentenza 247/11. Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha introdotto una distinzione tra termini «brevi» e termini «raddoppiati»: i primi si applicherebbero ogni qualvolta non sussista l'obbligo di presentare denuncia penale per uno dei reati previsti dal dlgs 74/00; i secondi, poi, «sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in pre-

senza di una speciale condizione obiettiva», qual è la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui sopra. Non può, dunque, sotto questo aspetto, parlarsi di riapertura o raddoppio di termini, né di «reviviscenza» di termini ormai decaduti. Sulla questione, ora, viene a prendere posizione il legislatore il quale, in un'ottica di attribuzione di certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria (e, sostanzialmente, smentendo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale) sancisce il principio che per potersi applicare il termine lungo di accertamento è necessario che la notizia di reato sia rilevata prima che sia decorso il termine breve di accertamento. Un aspetto non emerge dal testo dello schema di legge delega: se la nuova norma verrà qualificata come norma di interpretazione autentica (e, quindi, con efficacia anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore) oppure come norma ordinaria. L'auspicio è che il legislatore delegato opti per la prima ipotesi atteso che nella seconda fattispecie si potrebbe generare una disparità di trattamento tra contribuenti (assoggettati a diversi termini di accertamento e a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato) che parrebbe non giustificabile e, conseguentemente, viziata di incostituzionalità.

La Germania dice il primo sì all'accordo con Berna

Primo sì della Germania all'accordo fiscale con Berna. Il governo tedesco ha approvato ieri l'intesa sulle imposte liberatorie alla fonte, rivista dopo l'intervento di Bruxelles. Il disegno di legge di ratifica dovrà passare adesso all'esame del Bundestag, il parlamento federale, e del Bundesrat, la camera dei Länder, dove il processo rischia di arenarsi a causa della risicata maggioranza di cui gode la coalizione di Angela Merkel. Il nuovo testo prevede il prelievo retroattivo liberatorio sui fondi tedeschi depositati nelle banche svizzere con un'aliquota compresa tra il 21 e il 41% e a seconda della data d'inizio dei depositi e dell'importo del capitale stabilisce una tassa a tantum del 50% per coloro che ereditano conti nelle banche svizzere e non vogliono dichiararli. A partire dal 1° gennaio 2013 i correntisti tedeschi dovranno informare le autorità svizzere quando sposteranno i loro soldi da conti elvetici per prevenire un esodo verso altri conti offshore. Ma la maggioranza dei contribuenti tedeschi con patrimoni nei forzieri elvetici, secondo la Svizzera, sarà tassata all'interno della fascia 25-34%. «Si tratta di un ottimo accordo pur non essendo una soluzione al 100%», ha confermato il portavoce del governo Steffen Seibert esortando il parlamento ad approvarlo. «È più di quanto i ministri delle finanze di questa repubblica siano riusciti a ottenere in fatto di lotta al denaro nero», ha aggiunto Steffen Kampeter, segretario di stato nel ministero delle finanze. Per convincere i Länder riluttanti, il ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble, sarebbe pronto a rinegoziare a vantaggio di questi ultimi la chiave di ripartizione del denaro incassato in Svizzera grazie all'imposta liberatoria. Berlino, nello specifico, prevede un'entrata una tantum di 10 miliardi di euro, 3 dei quali andrebbero nelle casse federali, e il resto in quelle dei Länder e dei comuni. L'unica cifra sicura, per il momento, è il forfait di 1,66 miliardi di euro che le banche elvetiche verseranno anticipatamente dopo l'entrata in vigore del trattato. Sull'ammontare dei patrimoni tedeschi in Svizzera non sono state pubblicate stime ufficiali. Tancredi Sequi

© Riproduzione riservata

APPELLO

Garante contribuente collegiale

DI VALERIO STROPPIA

Senza il ripristino della collegialità il garante del contribuente non può funzionare. È quanto è emerso dall'assemblea plenaria dell'associazione dei garanti che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. La legge n. 183/2011, infatti, ha previsto la riduzione dei componenti dei garanti da tre a uno per regione. Una situazione che, secondo i diretti interessati, da un lato non consente significativi risparmi per lo stato, e dall'altro lato impedisce agli organi di tutela di operare. «La monocentricità ha causato, e continua a causare sempre di più, un sicuro danno ai fini del contrasto all'evasione fiscale», spiega il presidente dell'associazione dei garanti, l'ex generale della Gdf Giorgio Bianco. L'assemblea tornerà a riunirsi a giugno.

© Riproduzione riservata

sara vita

sara 

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 30/09/2011 al 31/03/2012

(ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti)

CODICE IMPRESA: 294

CODICE GESTIONE: 008

valori in Euro

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ORIZZONTI 2007	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2011)
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.694.718	6.693.755
Titoli di capitale	110.829	110.829
Altre attività patrimoniali	842.400	92.400
Passività patrimoniali	-2.875	-5.398
Saldo attività della gestione separata	8.645.072	6.891.586

Sara Vita Spa

Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n. 556742 - P.IVA 01687941003 Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

www.saravita.it